SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 701-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE BAUSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1977
(V. *Stampato n.* **595**)

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 maggio 1977

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

---

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 701, già approvato dalla Camera dei deputati, attribuisce al Governo la delega per l'emanazione di una nuova normativa in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario così da aggiornare opportunamente l'attuale regolamentazione che risale al secolo scorso.

Nel provvedimento vengono dettagliatamente indicati l'ambito ed i criteri direttivi in base ai quali saranno emanate le norme delegate attraverso decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito il parere di una apposita Commissione parlamentare, composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

La 8ª Commissione ha attentamente esaminato il disegno di legge anche alla luce del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali la quale ha tra l'altro formulato osservazioni in merito ai criteri direttivi della delega, in rapporto anche alle competenze regionali, nonchè per quanto attiene alle norme penali di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1.

Al riguardo il relatore ha prospettato la opportunità di un richiamo alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del luglio scorso ed ha altresì manifestato perplessità circa la formulazione della predetta lettera *d*). In ordine a quest'ultimo punto infatti, se è condivisibile l'esigenza di evitare il ricorso a misure restrittive nei confronti degli addetti all'esercizio ferroviario per il semplice fatto della flagranza del reato — in modo da evitare che gli stessi abbandonino il servizio proprio per sottrarsi all'arresto — risulta tuttavia abnorme e contrario ai princìpi generali della nostra legislazione penale prevedere una sorta di immunità per tutto il periodo, spesso particolarmente prolungato, che intercorre fino al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna.

Di fronte alla volontà manifestata dalla Commissione di mantenere inalterato il testo del disegno di legge, in considerazione di particolari motivi di urgenza, il relatore si è riservato di proporre in Assemblea eventuali emendamenti riferendo intanto, secondo il mandato ricevuto, in senso favorevole alla approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

BAUSI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

22 giugno 1977

La Commissione osserva anzitutto che il frequente ricorso a leggi di delega comporta, tra l'altro, l'istituzione di Commissioni bicamerali — il cui parere viene sentito prima dell'emanazione delle norme delegate — con sovraccarico di impegni multipli dei parlamentari ed evidenti difficoltà di funzionamento delle Camere; tale situazione inoltre accentua taluni caratteri settoriali nell'intervento del Parlamento a scapito della sua funzione generale di indirizzo e di controllo politico.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 701 la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento a condizione che — salva una più precisa formulazione degli oggetti da disciplinare con la delega nei punti *sub* lettera *a*) dell'articolo 1 (ultima parte) — siano definiti i criteri direttivi e gli oggetti in relazione ai servizi trasferiti alle competenze delle Regioni; sia definito con precisione il criterio direttivo nella materia di cui al punto *d*) dell'articolo 1 in tema di unificazione delle norme penali per gli addetti ai servizi di trasporto.

La Commissione infine, oltre a sottolineare l'esigenza di una verifica che si rende necessaria per le questioni di cui alla prima parte del parere qui formulato, anche in relazione alle disposizioni del titolo I, parte seconda, della Costituzione ed in particolare a quelle di cui agli articoli 55, secondo comma, 72 e 82, osserva che potrebbe utilmente essere previsto il superamento, nelle leggi di delegazione, della tendenza alla proliferazione delle Commissioni bicamerali.

MAFFIOLETTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto uniformandosi ai princìpi e criteri direttivi appresso indicati:

a) aggiornare e riordinare, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio ferroviario in relazione alle moderne esigenze del traffico e all'impiego di più progrediti impianti, mezzi e sistemi di esercizio delle ferrovie, le norme contenute nel « Regolamento circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate », approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1787, e successive aggiunte e modificazioni, nonchè contenute in altri provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti i seguenti settori:

comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario e in prossimità dello stesso;

attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti; procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative; devoluzione dei proventi delle sanzioni stesse;

disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio;

sistemi di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti, tenuto conto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la circolazione stradale, e successive modificazioni e aggiunte;

utilizzazione del personale e svolgimento dei servizi di trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra;

interventi per la rimozione di cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria e per la rimozione del materiale rotabile in caso di incidente;

obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione o in regime di gestione commissariale governativa.

Nell'esercizio di tale attività, il Governo si dovrà ispirare al criterio di attuare il più ampio decentramento amministrativo, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali territoriali, ed al principio di disciplinare con le norme delegate le materie coperte da riserva di legge e le situazioni comunque inerenti a diritti personali dei cittadini ed all'ordine pubblico, e di rinviare ai provvedimenti previsti dal successivo punto *b*) la regolamentazione delle altre materie;

b) determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico della regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni interne, in particolare nelle seguenti materie:

organizzazione tecnica e amministrativa del servizio ferroviario e modalità del suo svolgimento;

collaudi e controlli degli impianti, delle opere d'arte e del materiale rotabile;

conservazione ed efficienza degli impianti fissi e del materiale rotabile;

modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario, comportamento del personale medesimo nei confronti degli utenti e dei terzi;

c) provvedere al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto, con il criterio della estensione della validità, oltre che alle ferrovie

in concessione o esercitate in regime di gestione commissariale governativa, a tutti gli altri pubblici servizi di trasporto terrestre che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato e, per quanto concerne le disposizioni in materia di polizia e sicurezza dell'esercizio, anche ai servizi trasferiti alla competenza delle regioni;

d) prevedere modificazioni alle vigenti disposizioni di legge in tema di reati connessi con l'esercizio ferroviario, al fine della unificazione del trattamento penale per gli addetti all'esercizio ferroviario, sia terrestre che marittimo, e tranviario, con l'esclusione di ogni misura restrittiva della libertà personale, anche in flagranza di reato, fino al passaggio in giudicato della eventuale sentenza di condanna, purchè gli addetti stessi non abbandonino il servizio;

e) abrogare tutte le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di delega in contrasto con la futura normativa.

Art. 2.

Le infrazioni, da chiunque commesse, alle norme che saranno emanate in forza della presente legge e che riguardino direttamente la sicurezza dell'esercizio o che siano intese a salvaguardare l'incolumità di altre persone oppure a vietare lo svolgimento di attività abusive di particolare nocumento, nonchè le inadempienze e irregolarità da parte dei direttori o responsabili dell'esercizio dei servizi in concessione, saranno soggette alla pena della sola ammenda, fino al limite massimo di lire 1.000.000, oppure dell'ammenda fino al limite suddetto in alternativa con l'arresto fino a due mesi, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Nei casi di comminazione di sola ammenda, potrà essere stabilita una procedura che consenta la possibilità dell'oblazione in via amministrativa.

Le altre infrazioni alle norme delegate saranno soggette a sanzioni amministrative del pagamento di somme, fino al limite massimo di lire 100.000.

Art. 3.

Le norme delegate, di cui alla presente legge, saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

I decreti che hanno comunque riferimento o attinenza a problemi di competenza regionale sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Si prescinde dai pareri delle Commissioni qualora essi non siano espressi entro 60 giorni dalla richiesta.